

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4400 del 21/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AZIENDA AGRICOLA CHICCOLI ANDREA con sede legale nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via J.F. Kennedy n. 38/2 e impianto nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via Estense n. 1/A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto di cogenerazione (alimentato a Syngas, prodotto dalla gassificazione di biomassa vegetale solida), da 198 kW elettrici e potenza termica nominale immessa di 847 kW
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4545 del 18/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 11228/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA CHICCOLI ANDREA** con sede legale nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via J.F. Kennedy n. 38/2 e impianto nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via Estense n. 1/A. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Voghiera n. 2082 del 17.03.2017. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto di cogenerazione** (alimentato a Syngas, prodotto dalla gassificazione di biomassa vegetale solida), **da 198 kW elettrici e potenza termica nominale immessa di 847 kW**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24.02.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Voghiera con nota Prot. n. 20170002256 del 23.03.2017, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3305 del 24.03.2017, presentata allo stesso SUAP in data 27.02.2017, dall'Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA CHICCOLI ANDREA**, nella persona di Chiccoli Andrea, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via J.F. Kennedy n. 38/2 e stabilimento nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via Estense n. 1/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Visto che con la succitata nota Prot. n. 20170002256 del 23.03.2017, il SUAP del Comune di Voghiera ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi della legge 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando le amministrazioni coinvolte;
- Considerato che trattasi di un nuovo impianto di gassificazione di biomassa vegetale naturale con produzione di Syngas, per alimentare due motori endotermici per la produzione combinata di energia elettrica e termica, della potenza totale di 198 kW elettrici e potenza termica nominale immessa di 847 kW, che nell'impianto verrà utilizzato un essiccatore di tipo diretto che sfrutta i fumi di scarico prodotti dai due motori endotermici cogenerativi miscelati con aria ambiente e che l'intero sistema è dotato di un punto di emissione in atmosfera denominato **E1**;

- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/4485 del 19.04.2017 di richiesta integrazioni;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Voghiera, Prot. n. 20170004633 del 20.06.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7227 del 21.06.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dagli enti coinvolti nel procedimento, presentata dalla Ditta;

- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 10662 del 10.07.2017, (trasmessa al Comune di Voghiera e p.c. ad Arpae), acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2017/7998 del 11.07.2017, quale Nulla Osta quantitativo allo scarico diretto nella linea consorziale denominata "All.te Belriguardo-Lamari", delle acque reflue domestiche provenienti dall'Azienda Agricola Chiccoli Andrea, a condizione che le acque siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia, e nella quale comunica che:

** "in questa prima fase dove la realizzazione degli interventi in esame comporta una limitata impermeabilizzazione dei suoli, lo scrivente Consorzio ritiene opportuno non richiedere la realizzazione di opere di invarianza idraulica, ai sensi della delibera consorziale n. 61 del 2009, fermo restando che, nei programmati futuri interventi di realizzazione delle serre, detta materia sarà oggetto di specifica valutazione da parte di questo Ente in sede di istruttoria tecnica";*

** "per la posa della tubazione della sponda del canale sarà formalizzato, da parte dello scrivente Consorzio, regolare atto di concessione precaria onerosa";*

- Vista la nota del SUAP del Comune di Voghiera, Prot. n. 20170005795 del 31.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/8814 del 01.08.2017, con cui ha trasmesso
 - * il Nulla Osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 10662 del 10.07.2017 (lo stesso sopra citato);
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Voghiera – Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente in merito alle matrici scarichi acque reflue (servizio igienico al servizio di attività agricola) e rumore (con rimando alle valutazioni di Arpae);
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2017/8911 del 03.08.2017, nella quale vengono espresse considerazioni di varia natura e, in particolare, con riferimento all'AUA, riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e l'impatto acustico;
- Visto il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica, Prot. n. 45134 del 07.08.2017, trasmesso dal Comune di Voghiera in data 09.08.2017;
- Preso atto, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza, che:
 - * il materiale che si forma durante il processo di pirolisi, denominato "Biochar", costituito principalmente da carbonio e ceneri, verrà stoccato in un big bag a tenuta, dedicato alla sola raccolta di tale materiale, che questa soluzione impedisce qualsiasi forma di sollevamento delle ceneri e che lo stesso verrà poi gestito come sottoprodotto secondo quanto prevede la normativa vigente;
 - * non sono presenti percorsi "sporchi" in quanto la tipologia di biomassa utilizzata non crea percolamenti di sostanze pericolose che possono generare problematiche di natura ambientale;
 - * al fine di evitare il trasporto di eventuali polveri di legno, è prevista la realizzazione di una cordolatura dell'area di stoccaggio della biomassa e di un'adeguata pendenza del piazzale;
 - * dal ciclo di raffreddamento e filtrazione del Syngas prodotto si ottiene un liquido condensato, classificabile con codice C.E.R. 16 10 01 * Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose, che viene poi avviato a smaltimento tramite ditta autorizzata;
- Preso atto che l'emissione **E2** è relativa ai fumi di combustione della torcia di emergenza pirogassificatore, con funzionamento discontinuo solo durante le fasi di accensione e spegnimento programmato o straordinario e che l'emissione **E3** è derivante da cippatore mobile azionato da un motore endotermico diesel con potenza inferiore ad 1 MW e quindi ricadente negli impianti in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Voghiera all'Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA CHICCOLI ANDREA**, nella persona del titolare Chiccoli Andrea, con sede legale nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via J.F. Kennedy n. 38/2 e impianto nel Comune di Voghiera (FE), frazione Voghenza, Via Estense n. 1/A, C.F. CHCND91C11A944M e p.IVA n. 01968180388, per l'esercizio di un **impianto di cogenerazione** (alimentato a Syngas, prodotto dalla gassificazione di biomassa vegetale solida), **da 198 kW elettrici e potenza termica nominale immessa di 847 kW.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel corpo idrico recettore denominato "Allacciante Belriguardo-Lamari" delle acque reflue provenienti dall'insediamento (servizio igienico al servizio di attività agricola), è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Tavola 7, Schema Fognante - Scarico in acque superficiali**;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Tavola 7, Schema Fognante - Scarico in acque superficiali**;
3. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto del progetto, documenti, schemi e rappresentazioni allegati e successivamente integrati alla domanda di AUA;
4. Le opere devono essere eseguite, sia per tecniche costruttive che per materiali impiegati, in modo da evitare emanazioni maleodoranti. Qualora a causa di temporanee ridotte portate della rete di scolo si verificassero dei ristagni, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad effettuare adeguati interventi di lavaggio e pulizia in prossimità del punto di scarico dei reflui;
5. In caso di danno o rottura ai manufatti relativi all'impianto di scarico, la Ditta ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Comune di Voghiera e all'Arpae di Ferrara;
6. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa previo parere dell'ente gestore;
7. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rottura ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
8. La rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle

acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso;

9. La Ditta ha l'obbligo, per legge, di effettuare la pulizia annuale, con espurgo, della fossa imhoff e del relativo smaltimento dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;
10. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata (indicato come pozzetto di ispezione), per gli accertamenti;
11. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP**, la Ditta deve presentare all'Arpae di Ferrara, un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, soggette al deposito di materiali, di cui al Paragrafo A2, punto 3, lettera c): -"Esclusione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della Direttiva-", della D.G.R. - E.R. n. 1860/2006.

Si precisa che:

- l'Amministrazione Comunale e/o gli enti pubblici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento;
- L'amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa del malfunzionamento dell'impianto di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata, indicata e allo stesso modo numerata con la sigla **E1**, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" – Tavola EM 02 – Planimetria e layout – Emissioni in atmosfera**;
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a)

EMISSIONI	E1 COGENERATORI/ ESSICCAZIONE CIPPATO
Portata (Nm ³ /h)	2.150
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	9

Inquinanti (mg/Nm³)

COV (espressi come Carbonio Organico Totale, escluso il metano)	30
Polveri	5

NOx (espressi come NO ₂)	200
Monossido di Carbonio (CO)	200
SOx (espressi come SO ₂)	350
NH ₃	5
HCl	10
Sistema di abbattimento	DENOX SCR + Filtro a Maniche

- b) Per l'Emissione **E1** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5 %;
- c) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'Emissioni **E1** con **periodicità almeno annuale**;
3. Per l'Emissione **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Voghiera;
- b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli allo SUAP del Comune di Voghiera e all' Arpae di Ferrara;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max. di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, con una tolleranza di **30** giorni prima e dopo il termine fissato per l'effettuazione dell'analisi. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad esempio per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari;
12. La Ditta dovrà munirsi di registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione della torcia di

emergenza, comprese la durata e le cause dei malfunzionamenti che hanno portato a tale attivazione, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali;

13. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse di materiale polverulento, generate dalle fasi di scarico, movimentazione, preparazione, stoccaggio e cippatura, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare, si dovrà provvedere a mantenere costantemente umido il materiale utilizzato (ramaglie e cippato di legno) presente nell'area esterna scoperta di deposito, al fine anche di ridurre al minimo la produzione di polvere durante le operazioni di cippatura.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. **Entro 180 giorni** dalla messa in funzione dell'impianto, deve essere eseguito un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori più vicini, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma,
2. I risultati del suddetto monitoraggio devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara e al Comune di Voghiera.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Voghiera, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune e agli enti coinvolti nel procedimento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.